



Delibera della Giunta Regionale n. 283 del 12/06/2012

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 1 Istruzione, Educazione permanente, Promozione culturale

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 297/94 - CALENDARIO SCOLASTICO PER L'A.S. 2012/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a) che il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche approva il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" ed in particolare all'art. 74, comma 3, prescrive che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato;

VISTO l'art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede, tra le competenze regionali, le funzioni amministrative concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che all'art. 5, co. 2, attribuisce alle Istituzioni scolastiche, tra l'altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall'offerta formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline;

RICHIAMATI

- a) la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- b) la competenza statale in relazione alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
- c) la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'Offerta Formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3 e 7bis del citato articolo 74 del D. L.vo 297/94;
- d) l'articolo 10, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il quale attribuisce al Consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali;

PRESO ATTO

- a) delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:
 - tutte le domeniche;
 - il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - il 25 dicembre, Natale;
 - il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - il 1° gennaio, Capodanno
 - il 6 gennaio, Epifania;
 - il lunedì dopo Pasqua;
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 - il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 - la festa del Santo Patrono;

RITENUTO

- a) che le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2012 e dal 2 al 5 gennaio 2013;
- b) che le vacanze pasquali si svolgono dal 28 marzo al 1° aprile 2013;
- c) che sono, inoltre, sospese le attività didattiche nei giorni:
 - 2 novembre 2012, commemorazione dei defunti;

- 12 febbraio 2013, ultimo giorno di carnevale;

PRESO ATTO, altresì, che

- a) qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consigli di Circolo o di Istituto non possono consentirne il recupero in altro giorno del calendario scolastico;

VISTA

- a) la DGR n. 1090 del 12/06/2009 di approvazione del calendario scolastico per l'A.S. 2009/2010 – successivamente confermata con altri provvedimenti per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 -, che prevede che il 19 marzo, anniversario dell'uccisione di don Peppino Diana, siano sospese le attività didattiche in quanto "giornata del ricordo di tutte le vittime della mafia e di quelle sacrificate per il valore della legalità",

RITENUTO opportuno, anche in considerazione delle osservazioni delle associazioni che operano sul territorio in relazione al tema della legalità, non sospendere le attività didattiche il giorno 19 marzo – dichiarato "festa della legalità" -, confermandolo come giornata dell'impegno e della memoria, nel corso della quale le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare;

CONSIDERATO necessario determinare un calendario dell'attività scolastica che coniughi le competenze proprie della Regione con quelle delle Istituzioni scolastiche nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo la dovuta attenzione all'organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;

RITENUTO, altresì, opportuno stabilire

- a) per tutti gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi:
- la data di inizio delle lezioni il giorno 13 settembre 2012;
 - la data di termine delle lezioni il giorno 8 giugno 2013;
- b) per le scuole dell'infanzia:
- la data di termine delle attività il giorno 30 giugno 2013;

RILEVATO

a) che le singole istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio ...) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all'Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente;

b) che le singole istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio ...) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di posticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all'Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente;

b) che, relativamente alle scuole dell'infanzia, nel periodo successivo all'8 giugno 2013 e sino al 30 giugno 2013, termine ordinario delle attività educative, le istituzioni scolastiche interessate possono prevedere, nell'ambito delle complessive attività individuate nel P.O.F., il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;

RILEVATO, altresì,

a) che le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto – debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l'avvio delle lezioni – in particolare:

- per esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di quattro giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
- per esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica: in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell'ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione all'Assessorato regionale all'Istruzione. Detta comunicazione va inviata anche all'Ufficio Scolastico Regionale e all'USP territorialmente competente;

b) che la Giunta Regionale può emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che, in fase di attuazione, si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisi che impongano modifiche e adattamenti del medesimo;

DATO ATTO che, sulla proposta di calendario scolastico, sono stati sentiti, in data 31 maggio 2012, l'Ufficio Scolastico Regionale, le Amministrazioni Provinciali della Campania e le OO. SS. di categoria, che hanno condiviso le date di avvio e termine delle lezioni;

PROPONE e la Giunta in conformità
a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il calendario scolastico 2012/2013, determinato come segue:

- 1.1 per tutti gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi le lezioni hanno inizio il giorno **13 settembre 2012** e terminano l'**8 giugno 2013**, per un totale previsto di n. **208** giorni di lezione. Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano il **30 giugno 2013**;
- 1.2 le singole istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio ...) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all'Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente;
- 1.3 le singole istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio ...) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di posticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all'Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente;
- 1.4 relativamente alle scuole dell'infanzia, nel periodo successivo all'8 giugno 2013 e sino al 30 giugno 2013, termine ordinario delle attività educative, le istituzioni scolastiche interessate

possono prevedere, nell'ambito delle complessive attività individuate nel P.O.F., il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie.

- 1.5 di stabilire le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
- tutte le domeniche;
 - il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - il 25 dicembre, Natale;
 - il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - il 1° gennaio, Capodanno
 - il 6 gennaio, Epifania;
 - il lunedì dopo Pasqua;
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 - il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 - la festa del Santo Patrono;
 - Qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consigli di Circolo o di Istituto non possono consentirne il recupero in altro giorno del calendario scolastico;
- e, inoltre, le seguenti sospensioni:
- 2 novembre 2012, commemorazione dei defunti;
 - vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2012, dal 2 al 5 gennaio 2013;
 - 12 febbraio 2013, ultimo giorno di carnevale;
 - vacanze pasquali: dal 28 marzo al 1° aprile 2013;
- 1.6 di non sospendere le attività didattiche il giorno 19 marzo, dichiarato "festa della legalità" in ricordo dell'uccisione di don Peppino Diana, confermandolo come giornata dell'impegno e della memoria, nel corso della quale le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare;
- 1.7 le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto – debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l'avvio delle lezioni – in particolare:
- per esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di quattro giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
 - per esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica: in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell'ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione all'Assessorato regionale all'Istruzione. Detta comunicazione va inviata anche all'Ufficio Scolastico Regionale e all'USP territorialmente competente;
- 1.8 La Giunta Regionale può emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendesse necessario

impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo.

2. di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di inviare copia dei calendari deliberati alla Regione Campania – Settore Istruzione, Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, anche via e-mail all'indirizzo dirittoallostudio@regione.campania.it, alla Direzione Scolastica Generale per la Campania, alle Province, ai Comuni di riferimento e alle famiglie;
3. di dare incarico al Settore Istruzione di comunicare tempestivamente il calendario deliberato alla Direzione Scolastica Generale per la Campania per l'esercizio delle proprie competenze, ivi compresa la trasmissione alle Istituzioni scolastiche campane;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it.